

CONVENZIONE**TRA**

la Arcus S.p.A. (di seguito ARCUS) con sede in Roma, via Agostino Depretis 86, C.A.P. 00184, part. IVA 07894071005, in persona del dott. Ettore Pietrabissa, nella qualità di direttore generale di Arcus, in esecuzione della delibera del 10.05.2004 del Consiglio di Amministrazione della Società;

la Soprintendenza Archeologica di Pompei (di seguito SAP), con sede in Pompei (NA) alla via Villa dei Misteri n. 2, CAP 80045, C.F.: 90006040639, nelle persone del Soprintendente Prof. Pietro Giovanni Guzzo;

la Scuola Normale Superiore di Pisa (di seguito SNS) con sede in Pisa a piazza dei Cavalieri, 7, CAP 56100, CF.: 80005050507, in persona del Prof Salvatore Settis nella propria qualità di direttore e legale rappresentante pro-tempore della Scuola Normale Superiore di Pisa, domiciliato per la carica presso la sede della SNS.

Premesso che

a) Arcus - società per azioni istituita ai sensi dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, che modifica l'art. 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, il cui capitale sociale è interamente sottoscritto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - si occupa dello sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo attraverso la promozione e il sostegno finanziario, tecnico, economico e organizzativo di progetti e di altre iniziative di investimento, nel rispetto delle funzioni costituzionali delle

Regioni e degli Enti locali.

b) SAP è un organismo periferico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera a) del D.P.R. 10 giugno 2004, n. 173, ed esercita le sue competenze nell'ambito della tutela e della valorizzazione dei siti archeologici di competenza, che per effetto dell'articolo 9 della Legge 08 ottobre 1997, n. 352 ha acquisito autonomia finanziaria, amministrativa, organizzativa e scientifica. Nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali, opera per la valorizzazione di raccolte, collezioni e fondi documentari archivistici, fotografici e grafici di interesse storico e archeologico promuovendo ricerche e attività che consentano l'approfondimento e l'estensione della organizzazione, fruizione e consultazione di tali materiali.

c) SNS è un istituto di istruzione superiore universitario, di ricerca e alta formazione, ad ordinamento speciale, inserito nel sistema universitario statale italiano. E' dotata di personalità giuridica e autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile. La SNS nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali, opera, mediante le proprie strutture di ricerca, nella valorizzazione di complessi documentari e archivistici di interesse storico-artistico e archeologico, promuovendo la preparazione e progettazione di sistemi informatici indirizzati per la gestione di banche dati di testi e immagini, anche per la gestione e fruizione on-line di tali dati.

d) Le Parti hanno stipulato, nel marzo 2005, una convenzione per la disciplina di un progetto di ricerca relativo al sito archeologico di Pompei che ha prodotto risultati di acclarata meritevolezza scientifica.

e) E' stato elaborato un nuovo programma di ricerca, basato anche sulle risultanze delle attività già compiute, la cui scheda sintetica del progetto "Pompei" recante è stata valutata positivamente da Arcus S.p.A, in quanto compatibile con le finalità istituzionali ed è stata approvata dal Commissario Straordinario di Arcus nella seduta del 26 gennaio 2007; detta scheda sintetica del Progetto viene allegata sub A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale.

f) L'interazione culturale ed operativa tra gli Enti partecipanti, i quali vantano, ognuno nei propri specifici settori, significative competenze che possono reciprocamente rendersi complementari, potrà comportare importanti vantaggi sul piano dello sviluppo della ricerca e del potenziamento dei servizi e delle attività culturali;

Tutto ciò premesso e considerato

Si conviene e si stipula quanto segue

art. 1 - Premesse e allegati.

1.1 - Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Gli allegati sono i seguenti:

1) Progetto di cui alla scheda riferita alla lettera e) delle premesse.

art. 2 - Oggetto

2.1 Il presente accordo regola la collaborazione tra gli Enti partecipanti in ordine allo sviluppo delle iniziative di cui al Progetto allegato.

2.2 La ARCUS, la SAP e la SNS mettono reciprocamente a disposizione competenze, esperienze e risorse, al fine di realizzare ed incrementare nel tempo quanto oggetto della presente Convenzione.

2.3 ARCUS mette a disposizione degli altri partecipanti le risorse

finanziarie necessarie alla conduzione del progetto, nei limiti e con gli oneri indicati dalla presente convenzione approvata integralmente con propri provvedimenti per SAP e per SNS.

2.4 Relativamente alla tutela dei risultati del progetto, si applica la vigente normativa in materia di diritto di autore e di tutela giuridica della banche dati.

2.5 Si conviene che il Progetto avrà termine entro 18 mesi, naturali e consecutivi, dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, salvo proroghe da pattuirsi in forma scritta.

art. 3 - Responsabili scientifici

3.1 La SNS designa il Prof. Salvatore Settis, nella propria qualità di Direttore pro-tempore, quale Responsabile Scientifico per le attività di propria spettanza.

La SAP designa il Prof. Pietro Giovanni Guzzo, nella propria qualità di Soprintendente pro tempore, quale Responsabile Scientifico per la presente Convenzione il quale curerà la direzione del Progetto.

3.2 I Responsabili scientifici, di comune accordo, avranno il compito di:

a) coordinare e monitorare, nel suo procedere, la realizzazione del Progetto, e ove se ne riscontrasse l'utilità, proporre modifiche migliorative;

b) raccordare gli Enti con la società finanziatrice ARCUS al fine di chiarire gli aspetti tecnici e scientifici del Progetto necessari di approfondimento.

I Responsabili Scientifici potranno individuare un responsabile operativo ciascuno.

art. 4 - Modalità collaborazione

4.1 Le parti concorreranno, ciascuna secondo le proprie competenze, ad individuare e a rendere disponibili le risorse umane e tecniche, necessarie a realizzare gli obiettivi e le iniziative di comune interesse di cui alla presente convenzione.

4.2 Ai fini della presente convenzione, le parti si impegnano ad accogliere personale degli altri Convenzionati. Nulla è dovuto al personale ospitato da parte dell'ospitante. Il personale di uno dei tre partecipanti, che si rechi presso una sede degli altri contraenti per l'esecuzione di attività di collaborazione, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore nell'ospitante. Dal punto di vista infortunistico, ognuna delle parti garantisce copertura assicurativa al proprio personale.

4.3 La SNS potrà avvalersi, senza ulteriore autorizzazione da parte di ARCUS, della collaborazione del Consorzio Forma e/o del Dipartimento INDACO di Industrial Design, Arte, Comunicazione, e Moda del Politecnico di Milano, per l'eventuale assolvimento di parte delle attività di propria spettanza.

art. 5 - Finanziamento.

5.1 Alle condizioni previste dalla presente Convenzione, Arcus concede alla SNS il Finanziamento complessivo, al lordo di tutti gli oneri, di Euro 550.000,00 (Euro cinquecentocinquantamila/00), da erogarsi secondo quanto previsto dall'articolo 6. Nel finanziamento concesso sono incluse le spese da riconoscersi ad ARCUS per le attività di istruttoria di cui all'art. 10 e di monitoraggio di cui all'art. 11.

5.2 Il Finanziamento sarà erogato in Euro sul conto corrente bancario

della SNS, presso l'Istituto Bancario titolare del servizio di cassa, Monte dei Paschi di Siena SpA, Lungarno Pacinotti numero 038000,27 (cod. ABI 01030 cod. CAB 14000 cin Q). Il Finanziamento non dovrà essere restituito se non nei casi e alle condizioni di cui all'articolo 8 della presente Convenzione.

5.3 Il Finanziamento dovrà essere impiegato dalla SNS esclusivamente per supportare il fabbisogno finanziario del Progetto. Si considerano coperti dal finanziamento esclusivamente i costi sostenuti dalla SNS che corrispondano a pagamenti effettuati, giustificati da copie conformi di fatture quietanzate e/o da documenti equivalenti quali espressamente anche dichiarazioni e/o attestazioni provenienti dalla SNS.

5.4 La SNS potrà includere l'importo dell'IVA tra i costi eleggibili nella misura in cui questa rappresenta un costo finale e non può essere recuperata nell'ambito del regime IVA nazionale vigente. In questo caso, fornirà la prova della sua situazione IVA ad Arcus. Sono da considerarsi, in ogni caso, costi ineleggibili quelli per: debiti e crediti dubbi; interessi passivi; spese voluttuarie; costi imputati a perdite di cambio. Eventuali somme percepite dalla SNS e non giustificate da fatture quietanzate, o comunque da considerarsi ineleggibili, dovranno essere restituite ad Arcus, oltre interessi legali. Per espressa volontà delle Parti è riconosciuto costo eleggibile (e perciò non restituibile) la parte di contributo quantificata e trattenuta dalla SNS a titolo di recupero costi generali di struttura.

5.5 La SNS si obbliga ad effettuare i pagamenti a terzi per le spese oggetto del Finanziamento preferibilmente a mezzo bonifico bancario o conto corrente postale, al fine di consentire un agevole riscontro ad Arcus

in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari.

5.6 La SNS si impegna a non richiedere e/o percepire somme a titolo di finanziamento o contributo da parte di Soggetti Terzi per la realizzazione delle medesime attività oggetto del presente finanziamento.

art. 6 - Erogazione del Finanziamento.

6.1 Il Finanziamento verrà erogato secondo il seguente schema, in corrispondenza di appositi momenti di erogazione:

1) Acconto di Euro 300.000,00 (euro trecentomila/00) entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione (tale data individua il primo momento di erogazione);

2) Euro 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) entro trenta giorni dalla maturazione del secondo momento di erogazione, individuato a 8 mesi dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, previa verifica dello stato di avanzamento delle attività;

3) Saldo di Euro 100.000,00 (euro centomila/00) entro trenta giorni dalla maturazione dell'ultimo momento di erogazione, individuato a 18 mesi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, previa verifica della conclusione positiva delle attività connesse al Progetto.

Ove richiesto da Arcus, l'acconto verrà versato previa comunicazione dell'effettivo avvio delle attività inerenti il Progetto.

art. 7 - Ritardi nell'erogazione.

7.1 In considerazione della natura del Finanziamento, che viene erogato senza vincoli di restituzione, qualsiasi eventuale ritardo nella effettiva erogazione del Finanziamento o di sue porzioni, ancorché imputabile ad Arcus, non determinerà per il Finanziatore alcun incremento a titolo di

interessi, rivalutazione monetaria o comunque di risarcimento danni.

art. 8 - Revoca dell'erogazione.

8.1 Arcus avrà il diritto di revocare il Finanziamento concesso nei seguenti casi:

a) la SNS non destini il Finanziamento agli scopi per i quali è stato concesso o, comunque, l'attività non risulti adeguata al raggiungimento dello scopo;

b) la SNS cessi l'attività o modifichi la stessa, in modo da non rendere più possibile il completamento del programma di investimenti oggetto del Finanziamento;

c) la documentazione prodotta, le dichiarazioni e le comunicazioni effettuate ad Arcus risultino non veritiere, oppure siano omesse ingiustificatamente;

d) le Parti non consentiranno l'attività di controllo di cui alla presente convenzione;

e) le attività di monitoraggio previste dalla presente convenzione dimostrino il mancato rispetto di quanto previsto dal Progetto o comunque un grave inadempimento delle Parti.

8.2 In tutti i casi di revoca del Finanziamento, la SNS è obbligata all'immediata restituzione ad Arcus delle somme oggetto del Finanziamento già erogate e non utilizzate dalla Scuola, al lordo degli importi dovuti ad Arcus a qualsiasi titolo ed eventualmente detratti da dette somme in sede di versamento.

8.3 In ogni caso di eventuale revoca del finanziamento accordato in base alla presente convenzione nonché di recesso, risoluzione e/o annullamento

della presente convenzione o degli atti a questa presupposti, alla SNS saranno riconosciute tutte le spese già impegnate e/o sostenute per le attività inerenti il progetto.

art. 9 - Oneri inerenti il Finanziamento.

9.1 Le somme erogate da Arcus si intendono comprensive di ogni onere per tasse, imposte, ritenute, diritti o altre spese spettanti ai soggetti terzi contraenti con le parti della presente convenzione.

art. 10 - Istruttoria.

10.1 La SNS, preso atto dell'istruttoria effettuata da Arcus, si obbliga a riconoscere ad Arcus, a fronte dell'attività di analisi del Progetto, un compenso e il rimborso delle relative spese. Tali compenso e rimborso, pari complessivamente all'1,50% dell'importo lordo del Finanziamento, oltre IVA (al 20%), per complessivi € 9.900,00, verranno integralmente dedotti dal primo acconto di cui all'art. 6.1. Pertanto, contestualmente alla corresponsione del primo acconto, Arcus emetterà la documentazione contabile quietanzata inerente il predetto compenso.

art. 11 - Monitoraggio.

11.1 Allo scopo di verificare che il Finanziamento di Arcus sia destinato alla esecuzione del progetto come approvato da Arcus, le Parti concordano di attribuire ad Arcus un diritto di monitoraggio dell'investimento a valere sul finanziamento, come di seguito meglio precisato.

11.2 A fronte dell'attività di monitoraggio dell'investimento, la SNS corrisponderà ad Arcus l'1,50% dell'importo lordo del Finanziamento, oltre IVA, per complessivi € 9.900,00. Tale importo sarà automaticamente detratto dal saldo finale di cui all'art. 6.1 n. 3). Contestualmente alla

corresponsione del saldo finale, Arcus emetterà la documentazione contabile quietanzata inerente il predetto compenso.

art. 12 - Immagine e segni distintivi delle Parti.

12.1 Il nome, il marchio ed ogni segno distintivo di ciascuna Parte sono di proprietà esclusiva della medesima ed il presente atto non costituisce in alcuna misura autorizzazione o licenza d'uso di essi. Tuttavia, dall'atto della prima erogazione del Finanziamento, il Progetto viene presentato in qualsiasi occasione con la dizione *"opera finanziata da Arcus S.p.A. con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. a valere sui fondi del risparmio postale"*. Inoltre la SNS provvederà, se la pubblicità delle gare relative ai lavori, servizi e beni viene effettuata attraverso la pubblicazione dell'estratto del bando sui quotidiani, ad inserire la dicitura *"opera finanziata da Arcus S.p.A. con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. a valere sui fondi del risparmio postale"*.

12.2 Ogni ulteriore comunicazione concernente Arcus dovrà previamente essere sottoposta ad Arcus ed essere autorizzata per iscritto. Per "comunicazione" soggetta al predetto obbligo si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni forma di comunicazione istituzionale o promozionale comunque diffusa (via stampati, comunicati stampa, annunci, media, ecc.), ivi inclusi i bandi di gara. Sono escluse dal predetto obbligo le comunicazioni necessitate dalla esecuzione di rapporti contrattuali, dallo svolgimento di attività amministrative o contabili inerenti il Progetto.

art. 13 - Proprietà e disponibilità di cespiti.

13.1 La SAP ha la piena ed esclusiva proprietà di tutti i beni, materiali e immateriali, oggetto del Progetto, liberi da qualunque vincolo, onere o

diritto di terzi, salvo i beni ed i diritti acquistati a qualunque titolo dalla SNS per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione che restano acquisiti al patrimonio della SNS.

art. 14 - Cessioni e trasferimenti

14.1 Le Parti non avranno diritto di cedere o trasferire alcuno dei suoi diritti, benefici ed obblighi ai sensi della presente convenzione, a meno di esplicita autorizzazione.

Art. 15 – Trattamento dati

15.1 In relazione alla presente Convenzione e ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196 del 2003 e successive integrazioni e modificazioni, le Parti prendono atto e consentono che i dati personali forniti dalle Parti o direttamente acquisiti da Arcus nell'ambito della propria attività, formino oggetto, nel rispetto della legge, di trattamento per eseguire obblighi di legge ovvero per adempiere a quanto disposto dagli Organi di Vigilanza.

art. 16 - Comunicazioni

16.1 Per qualsivoglia comunicazione prevista nella presente Convenzione, la SAP indica il seguente indirizzo: Soprintendenza Archeologica di Pompei – Via Villa dei Misteri, 2 POMPEI (NA).

Per qualsivoglia comunicazione prevista nella presente convenzione, la SNS indica il seguente indirizzo: Scuola Normale Superiore di Pisa, Piazza dei Cavalieri n. 7, 56126 Pisa.

Per qualsivoglia comunicazione prevista nel presente atto, Arcus indica il seguente indirizzo: Via Barberini 86, 00187 Roma.

Ciascuna Parte potrà comunicare all'altra Parte con lettera raccomandata A.R. quel diverso indirizzo (purché in Italia) al quale vorrà ricevere le

comunicazioni previste dal presente atto.

Fatto salvo quanto altrimenti specificato, le comunicazioni relative al presente atto dovranno avvenire a mezzo fax ovvero lettera raccomandata A.R. ed avranno effetto con la ricezione di una di dette forme di comunicazione.

Le comunicazioni pervenute in un giorno che non sia un giorno lavorativo, ovvero oltre le ore 17:00 di un giorno lavorativo, saranno considerate come pervenute il giorno lavorativo immediatamente successivo.

art. 17 - Clausola arbitrale.

17.1 Tutte le controversie derivanti dalla presente convenzione, comprese quelle relative alla sua efficacia, validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite ad un collegio arbitrale composto da 3 (tre) membri, di cui il Presidente nominato dal Presidente della Corte d'Appello di Roma e gli altri due membri nominati uno dalla ARCUS e l'altro da SAP e SNS. Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto, con lodo da pronunciarsi entro il termine di 90 giorni, prorogabile su accordo delle Parti. Sede dell'arbitrato è Roma.

art. 18 – Disposizioni generali e fiscali.

18.1 Il presente atto viene redatto per scrittura privata non autenticata, in triplice originale, uno per ciascuna parte.

18.2 Le spese di copia, registrazione e bollo della presente Convenzione sono a carico di Arcus S.p.A., in conformità alle regole di contabilità pubblica (art. 57 comma 7 del DPR 131 del 1986 e art. 8 del DPR 642 del 1972).

Per Arcus SpA, *Dott. Ettore Pietrabissa* _____ ;

Roma,

Per SAP Soprintendente *Prof. Pietro Giovanni Guzzo* _____;

Pompei,

Per SNS il Direttore *Prof. Salvatore Settis* _____;

Pisa,

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., comma secondo, le Parti approvano specificamente per iscritto le seguenti clausole: art. 8, art. 17.

Per Arcus SpA, *Dott. Ettore Pietrabissa* _____;

Roma,

Per SAP Soprintendente *Prof. Pietro Giovanni Guzzo* _____;

Pompei,

Per SNS il Direttore *Prof. Salvatore Settis* _____;

Pisa,